

Public Affairs e regolamentazione · Hilfikerstrasse 1 · CH-3000 Berna 65

Ufficio federale dei trasporti UFT
3003 Berna

Per e-mail a: finanzierung@bav.admin.ch

Berna, 22 novembre 2023

Modifiche d'ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori

Gentili signore e signori,

vi ringraziamo per averci dato la possibilità di esprimere un parere sulle modifiche d'ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori. Esse portano a termine un progetto di lunga data e le FFS sostengono la maggior parte delle disposizioni di attuazione proposte. Riguardo a singoli aspetti, ci permettiamo di presentare le indicazioni e le proposte seguenti.

In generale

Constatiamo che vi sono diversi rimandi a direttive nuove o da rielaborare. Vi raccomandiamo a tale proposito di **coinvolgere le FSS**, come sempre, **in modo tempestivo e adeguato**.

Agevolazioni tariffali

L'esperienza passata insegna che il concetto di «agevolazione tariffale» (art. 46 OITRV) è soggetto a interpretazioni molto diverse. Ciò comporta che alcuni committenti mettano in dubbio o rifiutino del tutto il previsto equilibrio tariffale, malgrado le basi legali ripetutamente messe in evidenza dall'UFT. Il **chiarimento del concetto di agevolazione tariffale** gioverebbe a tutte le parti coinvolte. Proponiamo di assumere come base la formulazione dell'UFT del 16 novembre 2022 (e-mail nell'ambito del modello per la cosiddetta indennità per traffico a lunga percorrenza alle imprese di trasporto con indennità TPV, agli Uffici cantonali dei trasporti pubblici e alle comunità). Qui di seguito la nostra proposta concreta.

Art. 3 OITRV, nuovo lemma: *Agevolazione tariffale: differenza tra i ricavi effettivi della comunità e il livello di ricavi standard stabilito dall'UFT ai sensi dell'art. 28 cpv. 4 PBG.*

Art. 46 OITRV, a integrazione della bozza attuale: [...] I committenti indennizzano le imprese per la perdita di ricavi. *L'indennizzo riguarda in particolare le perdite per le imprese nel traffico a*

FFS SA

Public Affairs e regolamentazione
Hilfikerstrasse 1 · 3000 Berna 65
luca.arnold@sbb.ch · www.sbb.ch

lunga percorrenza, comportate dal riconoscimento di tariffe comunitarie. L'UFT regola l'indennizzo dopo aver consultato le parti interessate.

Nell'art. 47 OITRV viene menzionato il «**livello di ricavo del trasporto diretto nazionale**». Per essere coerenti con i termini, suggeriamo di utilizzare anche qui come valore di riferimento il termine dello scritto dell'UFT già citato, ossia «**livello di ricavi standard**» o «livello di ricavi standard definito dall'UFT» (per il trasporto diretto nazionale).

Intese sugli obiettivi

Secondo la bozza (art. 25 OITRV) per un'intesa sugli obiettivi, per stabilire l'adeguatezza del dispendio viene considerato l'importo complessivo dell'indennizzo di un'impresa di trasporto (IT). In considerazione del fatto che alcune IT ricevono un indennizzo elevato in generale per tutti i committenti, ma in alcune aree di mercato forniscono solo pochissimi servizi e quindi non ricevono quasi nessun indennizzo, **il criterio decisivo per il valore soglia dovrebbe essere l'area di mercato e non l'importo totale dell'indennizzo di una IT.**

Inoltre, suggeriamo di utilizzare **come base per gli accordi sugli obiettivi tra committenti e IT direttamente il QMS TRV e non il rapporto sulla qualità.**

Aspetti finanziari

Secondo la bozza OITRV art. 65 cpv. 1 lett. j, deve essere presentato all'UFT il rapporto dettagliato dell'ufficio di revisione. Qui sussiste una ridondanza. L'ufficio di revisione presenta già il rapporto di revisione speciale ai sensi dell'art. 38 cpv. 3 LTV (lettera i). Se dall'audit dell'ufficio di revisione risultano segnalazioni nell'ottica delle prescrizioni normative sui sussidi, queste sono già oggetto del rapporto di revisione speciale. Il rapporto dettagliato dell'ufficio di revisione non ha quindi alcun valore aggiunto.

Proposta: cancellare senza sostituzione l'art. 65 cpv. 1 let. j E-OITRV.

In conformità all'art. 37c della bozza OCPF, si prevede che in futuro l'UFT specificherà il livello di dettaglio attraverso la schermata di immissione. Qui vediamo il rischio di cambiamenti continui e forse non assolutamente necessari da parte dell'UFT. **Saremmo decisamente più favorevoli a una soluzione più stabile e soprattutto concordata con il settore, analogamente al TRV (allegato 1 alla OITRV con strutturazione minima).** A questo riguardo, la struttura continua a essere oggetto dell'ordinanza (risp. dell'allegato). In generale, nell'ambito della revisione è importante evitare di estendere i compiti esecutivi stabiliti dall'ordinanza.

Disposizioni sulla protezione dei dati specifiche del settore

Gli aspetti relativi al trattamento e alla protezione dei dati sono fondamentali per le FFS. A questo proposito riteniamo non appropriato il contenuto del nuovo art. 79a OTP. Si rimanda all'allegato per le spiegazioni dettagliate delle nostre proposte (comprese le eventuali alternative).

Cpv. 1: Non è opportuno né possibile elencare in modo esaustivo tutte le categorie di dati nel provvedimento. Le basi legali sono generalmente redatte in modo da specificare lo scopo autorizzato per le autorità, ma non, in aggiunta, limitare le categorie. Ciò che vale per le autorità pubbliche, vale a maggior ragione per le IT che hanno rapporti con i clienti. Dovrà essere possibile in futuro per la IT utilizzare nuove tecnologie e, se del caso, nuovi dati e categorie di dati corrispondenti che sono necessari per lo scopo in conformità con l'art. 79a cpv. 1 OTP. L'ordinanza non deve renderlo impossibile. Di conseguenza, si dovrebbe rinunciare a un elenco preciso e conclusivo di dati.

Proposta: eliminare l'art. 79a cpv. 1 della bozza preliminare.

Nell'allegato formuliamo una possibile alternativa.

Cpv. 2: Le categorie menzionate non sono dati personali da proteggere, o il loro trattamento è già disciplinato da altre basi legali.

Proposta: eliminare l'art. 79a cpv. 2 della bozza preliminare.

Cpv. 3: Il testo definito nella bozza non corrisponde alle specifiche presentate dal settore con la presa di posizione del 27 ottobre 2022, in relazione all'utilizzo delle stazioni di salita e discesa per la distribuzione dei ricavi nel trasporto diretto. Non si tratta di fornire alle IT i dati su cui si basa la loro partecipazione, ma piuttosto della possibilità di utilizzare anche metodi di rilevazione digitale dei viaggi nell'ambito della distribuzione dei ricavi, con l'aiuto della profilazione e con le stazioni di salita e di discesa, al fine di continuare a garantire una distribuzione equa e precisa dei ricavi, anche per i titoli di trasporto forfetari (come ad es. gli abbonamenti generali), in conformità con il mandato legale.

Ai sensi dell'art. 54 cpv. 2 lett. a LTV, le imprese possono effettuare una profilazione con le stazioni di salita e discesa dei viaggiatori al fine di determinare e addebitare il prezzo del trasporto. L'ordinanza deve pertanto includere e specificare che le imprese possono anche effettuare una profilazione con le stazioni di salita e discesa dei viaggiatori al fine di garantire la **distribuzione (digitale) dei ricavi** (compresi i titoli di trasporto forfetari) in conformità al mandato legale (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. d LTV).

Proposta: formulare l'art. 79a cpv. 3 come segue:

³ *Possono effettuare una profilazione con le stazioni di salita e di discesa dei viaggiatori al fine di garantire il mandato legale di distribuzione dei ricavi nell'ambito del trasporto diretto ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LTV.*

Cpv. 4: Qui si dovrebbe solo rimandare all'art. 39 cpv. 1 LPD, per stabilire inequivocabilmente l'applicazione dell'articolo corrispondente. Il termine «piattaforma di distribuzione» è riduttivo in questo caso, poiché il trattamento di dati non personali è necessario anche per la pianificazione delle offerte e delle tariffe.

Proposta: formulare l'art. 79a cpv. 4 come segue:

⁴ *Le imprese possono trattare i dati personali per scopi non riferiti alle persone, in particolare a fini di ricerca, pianificazione o statistica in conformità con le disposizioni dell'art. 39 cpv. 1 LDP.*

Nuovo cpv. 5 (nuova disposizione da creare per la verbalizzazione): nel nuovo cpv. 5, l'OTP prevede la creazione di una disposizione sull'obbligo di verbalizzazione. In virtù del nuovo art. 54 LTV, ogni IT nel settore del trasporto di viaggiatori è un organo federale ai sensi della legge sulla protezione dei dati. L'obbligo di verbalizzazione previsto per gli organi federali classici dall'art. 4 cpv. 2 OPDa richiede la registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali, senza eccezioni. Ogni singola IT, ogni ferrovia di montagna e tutte le persone incaricate del trattamento dei dati sarebbero quindi obbligate a registrare tutti i trattamenti (compresi i semplici accessi per la lettura) di qualsiasi categoria di dati personali. L'estensione di questi severi requisiti dall'ambito del diritto penale alle operazioni con la clientela e di massa delle IT non è opportuna, ma **eccessiva e sproporzionata**. L'obbligo completo di verbalizzazione comporterebbe giornalmente, solo per gli acquisti di biglietti, l'insorgenza di un ulteriore milione di operazioni da verbalizzare e annualmente costi aggiuntivi per CHF 13 milioni per l'operatività dei sistemi corrispondenti. Le FFS rischierebbero di acquisire la fama di «piovra» nella gestione dei dati (si vedano anche i commenti nell'allegato).

La verbalizzazione fa parte della sicurezza dei dati (cfr. sezione 1 LPD) e per la sicurezza dei dati viene generalmente seguito l'**approccio basato sul rischio** (cfr. art. 8 cpv. 1 LDP). L'obbligo di verbalizzazione completa senza eccezioni non sarebbe in linea con l'approccio basato sul rischio per le IT. In base a queste considerazioni raccomandiamo che per le IT venga applicata la disposizione per titolari privati prevista all'art. 4 cpv. 1OPDa. Questa disposizione definisce l'idea di base dell'approccio basato sul rischio. Per i dati personali particolarmente sensibili e per le operazioni di trattamento a rischio, la sicurezza dei dati viene mantenuta. I dati RogF,

tutti i dati relativi a procedimenti penali e/o amministrativi, i dati sanitari, ecc. sono coperti dall'obbligo di verbalizzazione. Vengono verbalizzati l'accesso e l'elaborazione delle informazioni più importanti e sensibili e la IT può utilizzare le risorse in modo mirato e *basato sul rischio* per ulteriori misure di protezione dei dati.

Proposta per il nuovo cpv. 5:

⁵ *Alle imprese titolari di una concessione o di un'autorizzazione si applica l'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dei dati del 31 agosto 2022.*

Distribuzione e intermediazione

La WEKO verifica costantemente le attività di distribuzione e intermediazione di biglietti per il trasporto pubblico. L'affermazione contenuta nella relazione esplicativa (capoverso 2 sull'art. 56a OTP), secondo cui «la distribuzione dei biglietti è sottoposta alla LCart del 6 ottobre 1995», non è corretta a questo proposito. In questo contesto, è possibile fare solo la seguente affermazione: «Per ciò che riguarda l'accesso di terzi alle piattaforme di distribuzione comuni, devono essere ev. osservate le disposizioni della legge sui cartelli». Si prega di tenerne conto al momento della finalizzazione.

Vi ringraziamo per la considerazione che vorrete accordare alle nostre richieste. Per qualsiasi domanda, potete contattare Martin Moser (martin.moser2@sbb.ch).

Cordiali saluti

Véronique Stephan
Membro della Direzione del Gruppo
Responsabile Mercato Viaggiatori

Luca Arnold
Responsabile Regolamentazione e affari
internazionali

Allegato: Commenti su aspetti riguardanti la protezione dei dati (art. 79a OTP)

In copia a:

- Guido Vasella, DATEC, responsabile Stato maggiore di direzione imprese parastatali
- Sandra Daguët, AFF, responsabile Servizio Finanziario II
- Gery Balmer, UFT, direttore supplente, responsabile Divisione Politica